



PROVEDO

Formazione mirata

STATUTO ASSOCIAZIONE PROVEDO

INDICE

TITOLO I

(Costituzione – Sede – Scopi e Finalità)

- Articolo 1 (Costituzione - Sede)**
- Articolo 2 (Finalità)**
- Articolo 2 bis (Protezione dei dati personali)**
- Articolo 3 (Durata)**

TITOLO II

(Associati: Requisiti, diritti e doveri)

- Articolo 4 (Requisiti)**
- Articolo 5 (Diritti degli Associati)**
- Articolo 6 (Doveri degli Associati)**
- Articolo 7 (Perdita della qualità di associato)**

TITOLO III

(Funzionamento)

- Articolo 8 (Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio e Scritture contabili)**
- Articolo 9 (Fonti di Finanziamento)**
- Articolo 10 (Patrimonio)**
- Articolo 11 (Divieto di Distribuzione degli Utili)**
- Articolo 12 (Libri Sociali)**

TITOLO IV

(Organizzazione Territoriale, Cariche Associative e Organi dell'Associazione)

- Articolo 13 (Organizzazione Territoriale, Cariche Associative e Organi dell'Associazione)**

TITOLO V

(Attività esercitate)

- Articolo 14 (Attività di interesse generale)**
- Articolo 15 (Altre attività)**
- Articolo 16 (Gestione delle attività organizzate)**

TITOLO VI

(Livello Regionale)

- Articolo 17 (Organi)**
- Articolo 18 (Composizione)**
- Articolo 19 (Convocazione e attribuzioni)**
- Articolo 20 (Costituzione e validità delle attribuzioni)**
- Articolo 21 (Presidente e Vice presidente Regionale)**
- Articolo 22 (Segretario)**
- Articolo 23 (Tesoriere)**
- Articolo 24 (Giunta)**
- Articolo 25 (Collegio dei revisori dei conti)**

TITOLO VII
(Livello Provinciale)

- Articolo 26 (Sede Provinciale – Costituzione)
- Articolo 27 (Organi)
- Articolo 28 (Assemblea Provinciale: Composizione)
- Articolo 29 (Convocazione e Attribuzioni)
- Articolo 30 (Costituzione e validità delle deliberazioni)
- Articolo 31 (Composizione, convocazione e attribuzioni)
- Articolo 32 (Costituzione e validità delle deliberazioni)
- Articolo 33 (Presidente e Vice presidente provinciale)
- Articolo 34 (Segretario)
- Articolo 35 (Tesoriere)
- Articolo 36 (Collegio dei revisori dei conti)

TITOLO VIII
(Disposizioni Comuni)

- Articolo 37 (Convocazione e votazione degli organi associativi)
- Articolo 38 (Cariche associative: Durata e votazioni)
- Articolo 39 (Deleghe)
- Articolo 40 (Compensi e Rimborsi spese)
- Articolo 41 (Cariche associative: incompatibilità)
- Articolo 42 (Soggetti non Associati)
- Articolo 43 (Cariche associative: dimissioni, decadenza – revoca)
- Articolo 44 (Responsabilità e commissariamento)
- Articolo 45 (Sospensione cautelare)
- Articolo 46 (Procedimento Disciplinare)
- Articolo 47 (Sanzioni disciplinari e accessorie)
- Articolo 47 bis (Effetti della sospensione)

TITOLO IX
(Norme Finali)

- Articolo 48 (Esercizio Finanziario)
- Articolo 49 (Norme deontologiche)
- Articolo 50 (Tutela dei Marchi)
- Articolo 51 (Norme Transitorie)
- Articolo 52 (Iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore)
- Articolo 53 (Rinvio del Codice Civile e alla Normativa di Settore)
- Articolo 54 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Titolo I - Costituzione – Sede – Scopi e Finalità

Art. 1 – Costituzione - Sede

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "PROVEDO", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in Corso Matteotti, 63. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art.2 – Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, e successive modifiche, opera in forma apartitica e svolge, in forma continuativa, attività culturale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine svolge, in favore dei propri associati, le attività di interesse generale di cui al Titolo V – Art. 14-15-16 del presente statuto.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed al principio di elettività delle cariche.

Art. 2 BIS – Protezione dei Dati Personali

L'Associazione, quale Titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi:

- a) determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento;
- b) mette in atto, anche attraverso i propri livelli (regionale e provinciale), le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti;
- c) stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.

L'Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.

Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II – Associati: Requisiti, diritti e doveri

Art. 4 – Requisiti

Sono Associati le persone fisiche:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

- f) che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno validamente frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, valido per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio ai sensi di legge;
- h) che hanno la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; se cittadini di Stati non comunitari che siano domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
- i) che svolgono l'attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale;
- l) che posseggono la partita IVA personale o della società o associazione tra professionisti;
- m) che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo.

Ai fini dell'ammissione e della permanenza nell'Associazione, la persona fisica deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- b) non avere tenuto comportamenti contrari allo Statuto, al Regolamento, al Codice Deontologico e di Condotta Professionale nonché al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo;
- c) impegnarsi, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione predisposta dall'Associazione, a rispettare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione dello Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento d'uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell'attività di formazione;
- d) svolgere l'attività di formazione periodica annuale;
- e) aderire, in adempimento dello Statuto e per il perseguimento di tutti gli scopi, finalità ed obiettivi di cui all'articolo 2, alle scelte associative relative al trattamento, protezione e sicurezza dei propri dati personali di cui all'articolo 2 bis;
- f) essere in regola con il pagamento della quota Associativa.

Il Presidente svolge l'istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; nei casi dubbi prevale la competenza territoriale della sede provinciale dove il candidato ha il domicilio o la residenza ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile; Entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta o il Consiglio provinciale, esprime un parere scritto non vincolante, trasmettendo entro il suddetto termine, il fascicolo al Presidente Nazionale; nei successivi sessanta giorni, quest'ultimo provvede a completare l'istruttoria, comunicando, al termine, l'esito al richiedente e ai Presidenti Regionale e Provinciale.

Possono essere Associati anche:

- a) le società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile che assumono l'incarico di amministratore di condominio; in tal caso devono essere associati i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini; la società non deve avere soci o dipendenti ricadenti nel caso di cui alla lettera m) del comma 1 del presente articolo;
- b) le associazioni tra professionisti, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di Amministratore di condominio o immobiliare;
- c) nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il venire meno dei requisiti anche per un solo socio o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l'iscrizione della società o dell'associazione tra professionisti.

In deroga a quanto previsto alla lettera "l" del comma 1 del presente articolo, il possesso della partita IVA non è richiesto per tre anni dalla prima iscrizione.

Agli iscritti alla data del 1° gennaio di ogni anno è consentita la permanenza nell'Associazione anche in mancanza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

In deroga alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal superamento del corso iniziale coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (18 giugno 2013); resta salvo l'obbligo della formazione periodica.

Tra gli Associati vi sono i Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 5 – Diritti degli Associati

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età;

Possono ricoprire cariche associative solo gli Associati persone fisiche. Per i soli organismi di disciplina e controllo, è consentita l'elezione anche di persone fisiche non associate. La carica di Presidente a qualsiasi livello può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti all'Associazione da almeno cinque anni.

Il comma precedente non trova applicazione in caso di costituzione di nuova sede provinciale. Colui che si iscrive successivamente al provvedimento di esclusione non può ricoprire cariche associative per anni tre dopo la nuova iscrizione.

Art. 6 – Doveri degli Associati

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Gli Associati devono inoltre:

Osservare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento di uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell'attività di formazione; Svolgere attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale valida per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio frequentando un corso riconosciuto da PROVVEDO Formazione Mirata e conforme al Regolamento dell'attività di formazione. E' sospeso di diritto per mesi quattro l'Associato che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma precedente, lettera c).

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui

L'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Coloro che sono stati esclusi possono iscriversi nuovamente decorsi tre anni dal momento dell'esclusione se ancora in possesso dei requisiti di cui sopra.

Titolo III – Funzionamento

Art. 8 - Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio e Scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti dell'art.13, c.1-2 del D.Lgs. 117/2017, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 9 – Fonti di finanziamento

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, erogazioni liberali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui al Titolo V – Art. 14-15-16 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 9, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsti).

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

TITOLO IV - (Organizzazione Territoriale, Cariche Associative e Organi dell'Associazione)

Art. 13 – Organizzazione Territoriale, Cariche Associative e Organi dell'Associazione

L'Associazione è organizzata in tre livelli:

- a) Nazionale;
- b) Regionale;
- c) Provinciale.

Le sedi territoriali sono prive di autonomia giuridica; hanno autonomia esclusivamente patrimoniale, fiscale e previdenziale con obbligo di copertura finanziaria per ogni attività associativa, organizzativa e culturale della sede di competenza.

Sono organi Nazionali:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) la Giunta;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono membri del Congresso:

- a) i Fondatori, se associati;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vice Presidenti Nazionali;
- d) il Segretario Nazionale;
- e) il Tesoriere Nazionale;

- f) i Componenti di Giunta;
- g) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
- h) i Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
- i) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- l) i Presidenti Regionali;
- m) i Presidenti Provinciali;
- n) i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali;
- o) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

- a) il Direttore del Centro Studi;
- b) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- c) il Presidente dei Revisori dei Conti.

Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

Il Congresso - Convocazione:

Il Congresso viene convocato dal Presidente:

- a) in via ordinaria ogni quattro anni;
- b) in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli Associati.

Il Congresso - Costituzione

Il Congresso è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei membri.

Per deliberare nel merito degli Atti di cui all'articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l'intervento di tre quarti dei membri.

Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali:

Presidente, due vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.

Il Congresso – Validità delle Deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Congresso - Attribuzioni

Il Congresso determina la politica associativa.

Approva e modifica:

- a) lo Statuto;
- b) il Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
- c) il Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
- d) il Regolamento dell'attività di formazione.

Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:

- a) il Presidente;
- b) il Tesoriere;
- c) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Consiglio Nazionale: Composizione

Sono membri del Consiglio:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) i Vice Presidenti Nazionali;
- c) il Segretario Nazionale;
- d) il Tesoriere Nazionale;
- e) i Componenti della Giunta;
- f) i Presidenti Regionali;
- g) i Presidenti Provinciali;
- h) i Consiglieri eletti dai Consigli Regionali;
- i) i Fondatori se associati;

- l) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- m) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
- n) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

- a) il Direttore del Centro Studi;
- b) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Consiglio Nazionale: Convocazione e Attribuzioni

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati.

Compete al Consiglio Nazionale:

- a) dettare disposizioni per il perseguimento della politica associativa stabilita dal Congresso;
- b) approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- c) modificare il Codice Deontologico e di Condotta, il Regolamento dell'attività di formazione ed il Regolamento di uso del Marchio Collettivo esclusivamente per adeguamenti resi necessari dall'evoluzione normativa;
- d) eleggere e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
- e) eleggere e revocare i Vice Presidenti indicati dal Presidente;
- f) eleggere e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
- g) eleggere e revocare ulteriori quattro membri di Giunta;
- h) eleggere e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
- i) eleggere e revocare i Coordinatori del Gruppo Giovani;
- l) approvare il bilancio consuntivo, e preventivo e le relazioni allegate;
- m) determinare l'ammontare della quota Associativa di competenza Nazionale;
- n) conferire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, l'onorificenza di "membro onorario" a quelle persone, di indiscussa onorabilità, che abbiano dato un particolare sostegno ed un rilevante contributo all'Associazione nel perseguimento degli scopi statutari o che si siano distinte particolarmente nell'ambito delle discipline che attengono alla gestione condominiale ed immobiliare; il conferimento non determina la qualità di Associato; l'insignito può essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organismi Associativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale; l'onorificenza può essere revocata in caso di compromissione dei requisiti di onorabilità o di condotte che si pongano in contrasto con le finalità associative e con lo Statuto, i Regolamenti ed i Codici PROVVEDO – Formazione Mirata;
- o) attribuire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, due riconoscimenti all'anno di "benemerito" ad altrettanti Associati che abbiano dimostrato particolare impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità associative;
- p) approvare la costituzione di società unipersonali idonee a fornire agli Associati strumenti adeguati al miglior esercizio della professione.

Consiglio Nazionale: Costituzione e Validità delle Deliberazioni

E' regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Consiglio Nazionale: Presidente

Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta;
- b) convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
- c) in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente;
- d) propone al Consiglio Nazionale l'elezione del Vice Presidente Vicario, di quattro Vicepresidenti scelti in rappresentanza dell'intero territorio nazionale e del Direttore del Centro Studi;
- e) presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;

- f) nomina e revoca il Segretario;
- g) nomina e revoca il responsabile scientifico nazionale ai sensi di legge come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione;
- h) può delegare i Vice Presidenti Nazionali in tutto il territorio per il perseguimento della politica associativa determinata dal Congresso;
- i) in via cautelare può sospendere l'Associato;
- l) provvede al Commissariamento ai sensi dell'articolo 57;
- m) può nominare, nel corso di ogni mandato, due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita, se associato, ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
- n) successivamente alla verifica effettuata dal Segretario, iscrive il candidato all'Associazione, assegnandogli il numero nazionale;
- o) nei casi di ritenuta urgenza assume gli opportuni provvedimenti e riferisce alla Giunta nella prima riunione utile.

Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale.

In caso di inerzia del Vice Presidente Vicario, i provvedimenti vengono assunti dal Vice Presidente avente il numero di iscrizione minore.

Segretario

Il Segretario:

- a) attua le direttive del Presidente Nazionale;
- b) cura l'organizzazione dell'Associazione;
- c) aggiorna l'elenco degli Associati e verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) controlla l'aggiornamento professionale degli Associati ed il conseguimento, da parte degli stessi, dei Crediti Formativi Professionali previsti.

Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione finanziaria;
- b) redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari;
- c) controlla la consistenza finanziaria e la regolarità fiscale e contributiva delle sedi Regionali e Provinciali e riferisce al Presidente affinché lo ponga all'attenzione della Giunta.

Giunta

E' regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione.

Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere.

Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi. Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali.

Esegue le attività di cui all'articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati.

Nomina, tra gli associati, i componenti dello sportello di riferimento per l'utente consumatore.

Determina le modalità di pagamento della quota associativa.

Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto.

Nomina Commissioni di lavoro.

E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede;

- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Tesoriere Nazionale;

Il Direttore del Centro Studi può essere convocato, senza diritto di voto.

Collegio Nazionale dei Probiviri – Composizione e Competenza

Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza.

E' composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati.

Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:

- a) Statuto;
- b) Regolamento di Attuazione;
- c) Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
- d) Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
- e) Regolamento dell'attività di formazione.

Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente. Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello. Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali. Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo e Regolamento dell'attività di formazione.

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio deve essere dotato della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza. E' composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili. Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Comitato di Presidenza

E' organo consultivo del Presidente ed è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Centro Studi

Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell'Associazione.

Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto.

Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

Definisce i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica in conformità alla normativa vigente e che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

Regolamenta l'assegnazione dei Crediti Formativi Professionali.

Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici.

I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei Centri Studi locali e tra personalità esterne.

Comitato Scientifico

La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell'Associazione.

Sportello di riferimento per l'utente consumatore

Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali.

L'utente consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli associati, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

L'utente consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia.

Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

Organi di informazione

L'associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.

Cariche Associative : Durata e Votazioni

Le cariche associative e la qualifica di Delegato al Congresso hanno la durata di cinque anni.

L'Associato che ricopre cariche deve essere in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare; l'attestato è requisito di eleggibilità.

L'Associato che si candida a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all'atto della candidatura il proprio programma a pena di ineleggibilità.

Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionali per non più di cinque mandati consecutivi.

Colui che subentra in una carica nel corso del quinquennio cesserà comunque alla naturale scadenza.

La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.

Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comunque entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione.

Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l'esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.

Deleghe

La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione.

Al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono.

Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di due deleghe.

In deroga al comma precedente, all'Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe.

Incompatibilità

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di PROVVEDO – Formazione Mirata. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa. Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili. I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

Soggetti non associati

Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso PROVVEDO Formazione Mirata, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.

Responsabilità e Commissariamento

Nell'ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in capo all'organo che ha assunto la deliberazione. Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:

- a) compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- b) violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari.

Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale.

Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni.

Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare.

Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato, fatta eccezione per i Consiglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.

Il Commissario:

- a) provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata;
- b) procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell'organo competente per la nomina delle cariche decadute.

Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti che si deve pronunciare entro e non oltre centoottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.

Sospensione Cautelare

Devono essere sospesi gli Associati che commettono gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell'immagine dell'Associazione.

La sospensione è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di gravi indizi delle violazioni.

La sospensione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti.

Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione.

Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare.

Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, può fare ricorso cautelare al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il procedimento di convalida non sospende il procedimento di merito.

Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti.

Procedimento Disciplinare

Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell'attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

L'esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all'articolo 50.

La remissione dell'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento.

La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione.

Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.

Sanzioni disciplinari e accessorie

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- b) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
- c) l'esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione.

La sanzione dell'esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Regionale dei Probiviri che ritenga irrogabile la sanzione dell'esclusione, trasmette il fascicolo al Collegio Nazionale che lo trattiene per la decisione.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.

La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva.

L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), Comma 1 del presente articolo, comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'Associato sospeso, per il periodo della sospensione, perde tutti i diritti di cui al presente Statuto, Codici e Regolamenti in esso richiamati; permangono tutti i doveri in capo agli Associati.

Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a totale titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

L'Assemblea

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni,.

1. Quale Assemblea ordinaria:

- a. approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- b. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- c. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

2. Sia in via ordinaria che straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c. elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare sino ad un massimo di due associati. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione ovvero indicati dagli enti associati: si applica l'art.2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al

voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Titolo V (Attività esercitate)

Art. 14 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) riunire, rappresentare ed organizzare coloro che esercitano, a carattere continuativo e professionale, l'attività di amministratore di beni immobili;
- b) consolidare il riconoscimento giuridico della professione;
- c) tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato;
- d) essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato;
- e) attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali;
- f) promuovere le certificazioni della professionalità e dei sistemi organizzativi;
- g) promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale dei giovani amministratori;
- h) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo;

- i) istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione periodica nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche attraverso attività editoriali;
- l) agevolare l'Associato nell'accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese;
- m) valorizzare la prolungata permanenza nell'Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) Di organizzare gli Amministratori di Condominio e altri professionisti all'interno della filiera immobiliare (con o senza deposito) avvalendosi della loro collaborazione;
- b) Di promuovere, attuare, concorrere a qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza morale e tecnica della categoria;
- c) Di tutelare gli interessi degli Amministratori di Condominio e altri professionisti all'interno della filiera immobiliare, di fronte alle Autorità, Amministrazioni o altre Associazioni od Enti di carattere economico, sindacale, assistenziale, ecc. ecc;
- d) Di promuovere e tutelare la costituzione di cooperative, consorzi, società di Amministratori di Condominio / Gestori Immobiliari o altri professionisti in campo immobiliare per acquisti e vendite collettive;
- e) Di costituire Uffici di consulenza Amministrativa, tributaria e legale a favore degli Amministratori di Condominio e altri professionisti all'interno della filiera immobiliare;
- f) Di promuovere azioni tendenti a favorire la formazione professionale, riqualificazione professionale e sindacale degli Amministratori di Condominio e altri professionisti all'interno della filiera immobiliare mediante l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti sia dalla Regione sia dallo Stato Italiano sia dalla Unione Europea e da ogni altro organismo istituzionale e/o tramite partenariato con Istituti Universitari e/o in collaborazione con spin/off universitari;
- g) Di provvedere alla designazione di rappresentanti a tutti i consigli di enti o di organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e sia ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità per le quali l'Associazione è stata costituita;
- h) Di raccogliere, elaborare e comunicare notizie e dati statistici, tecnici, ed economici;
- i) Rappresentare i propri iscritti o soci nelle controversie con le ditte mandanti ovvero rappresentarli nelle commissioni paritetiche di conciliazione e/o nelle conciliazioni in sede sindacale;
- j) Realizzare ed editare pubblicazioni e periodici che perseguono finalità di interessi per la categoria;
- k) Costituire o partecipare ad associazioni, confederazioni, società di servizi o qualsiasi altro tipo che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- l) Di promuovere, attuare, concorrere a qualsiasi iniziativa solidale e sociale;
- m) Affermare il ruolo sociale della categoria rappresentata, promuovendo tutte le iniziative utili per il miglioramento etico-sociale, economico e culturale dei propri iscritti;
- n) Promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità dell'Associazione PROVVEDO – Formazione Mirata che operino per la difesa dei diritti degli Amministratori di Condominio e altri professionisti all'interno della filiera immobiliare e che accettino i principi del presente Statuto.

Art. 15 – Altre attività

Le iniziative adottate sulla base di norme di carattere nazionale indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività.

Art. 16 – Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo culturale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

TITOLO VI – Livello Regionale

Art. 17 – Organi

Sono organi regionali:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) la Giunta ove istituita;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 – Composizione

E' composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) i Presidenti Provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia;
- f) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri;

- g) il Coordinatore del Gruppo Giovani;
 - h) i Consiglieri Nazionali di diritto o eletti dal Consiglio Regionale senza diritto di voto.
- Può partecipare, se invitato, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi.

Art. 19 – Convocazione e Attribuzioni

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica associativa nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari.

Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria.

Può istituire:

- a) la Giunta, al raggiungimento del numero di trecento iscritti;
- b) il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

Elegge e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) i membri di Giunta ove istituita;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Direttore del Centro Studi;
- h) i Consiglieri Nazionali individuati all'interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali; viene eletto un Consigliere per i primi settantacinque Associati e un ulteriore consigliere ogni centoventicinque Associati successivi ai primi settantacinque;
- i) il Coordinatore del Gruppo Giovani.

Approva:

- a) la quota associativa regionale annua che va comunicata alla sede nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
- b) il bilancio preventivo e consuntivo redatto secondo lo schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.

Inoltre ha facoltà di:

- a) istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori;
- b) delegare una o più delle sue funzioni alla Giunta, ove istituita;
- c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima Sede Regionale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Regionale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge.

Art. 20 – Costituzione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga.

Art. 21 – Presidente e Vice presidente Regionale

Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione.

Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.

Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale.

Nomina e revoca il Segretario. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono da questi specificamente accettati con la sottoscrizione, all'atto della candidatura, di apposito documento di impegni come approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione. Provvede agli adempimenti statuari su delega del Presidente.

Art. 23 – Tesoriere

Cura la gestione contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7. Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statuari.

Art. 24 – Giunta

La Giunta, ove istituita, è composta da:

- a) Presidente che la presiede;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) un membro ogni trecento Associati.

La Giunta è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

TITOLO VII - (Livello Provinciale)

Art. 26 – Sede Provinciale – Costituzione

Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto. Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali. La sede Provinciale o la delegazione, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta dal Consiglio Regionale. Quest'ultimo decide altresì a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta.

Art. 27 – Organi

Sono organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Consiglio;
- g) la Commissione di Conciliazione;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28 – Composizione

E' composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

Art. 29 – Convocazione e Attribuzione

L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno. E' altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati. Realizza e promuove le attività dell'Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali. Elege e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) i Consiglieri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) i Consiglieri Regionali di competenza;
- g) il Coordinatore del Gruppo Giovani;
- h) i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi trenta Associati e ulteriori Delegati ogni cinquanta Associati oltre i primi trenta; la somma dei resti di ciascuna Provinciale facenti parte della stessa Regionale, consente la nomina di eventuali ulteriori delegati. Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.

Approva:

- a) la quota associativa Provinciale annua; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
- b) il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.

Inoltre ha facoltà di:

- a) eleggere e revocare un ulteriore Vice Presidente se gli Associati superano i cinquecento proposto dal presidente;
- b) nominare la Giunta con funzioni consultive indicando o revocando i componenti proposti dal Presidente;
- c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la

medesima sede provinciale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Provinciale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge;

- d) istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
- e) nominare e revocare i componenti di una o più commissioni di conciliazione.

Art. 30 – Costituzione e Validità delle Deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il Consiglio Nazionale.

Art. 31 – Composizione, convocazione e attribuzioni

Il Consiglio Provinciale è composto da:

- a) Presidente che lo presiede;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Un consigliere per i primi venti Associati ed ulteriori consiglieri ogni venti Associati successivi ai primi venti con il limite massimo di venticinque;
- f) Il Coordinatore del Gruppo Giovani.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno. E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. Spetta al Consiglio Provinciale:

- a) esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) curare la formazione degli Associati riferendo al Segretario Nazionale ai fini della verifica;
- c) istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale e nominarne il Direttore;
- d) curare gli organi di informazione.

Art. 32 – Costituzione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 33 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale,

per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.

Convoca l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono specificamente accettati con la sottoscrizione, all'atto della candidatura, di apposito documento di impegni approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 34 – Segretario

Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari. Verifica i requisiti del presente Statuto per l'iscrizione di Associati.

Art. 35 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Art. 36 – Collegio dei revisori dei conti

E' composto da tre membri nominati dall'Assemblea Provinciale.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

TITOLO VIII – Disposizioni Comuni

Art. 37 – Convocazioni e votazioni degli organi associativi

Se non diversamente disposto, la richiesta di convocazione dei soli organi collegiali sotto indicati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere sottoscritta individualmente; il Presidente dell'Organo del quale viene chiesta la convocazione provvede nei seguenti termini dalla data di ricezione:

- a) il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale si dovranno tenere entro centoventi giorni;
- b) la Giunta Nazionale entro novanta giorni;
- c) il Consiglio Regionale e l'Assemblea Provinciale entro sessanta giorni;
- d) la Giunta Regionale, e il Consiglio Provinciale entro trenta giorni.

In caso di mancata convocazione di cui al comma precedente, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i richiedenti vi potranno provvedere direttamente con indicazione dell'ordine del giorno. Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni avvengono in modo palese. Le votazioni per l'elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Art. 38 – Cariche associative: Durata e votazioni

Le cariche associative e la qualifica di Delegato al Congresso hanno la durata di quattro anni. L'Associato che ricopre cariche deve essere in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare; l'attestato è requisito di eleggibilità. L'Associato che si candida a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all'atto della candidatura il proprio programma a pena di ineleggibilità. Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionali per non più di cinque mandati consecutivi. Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza. La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario. Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comunque entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione all'articolo 10. Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l'esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.

Art. 39 – Deleghe

La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione. Al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono. Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di due deleghe. In deroga al comma precedente, all'Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe, nelle sedi più numerose ogni Associato può essere portatore di massimo otto deleghe.

Art. 40 – Compensi e rimborsi spese

Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale, possono deliberare indennità e/o compensi per le cariche, gli organismi, gli uffici, ed in genere le funzioni associative di rispettiva competenza. In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute.

Art. 41 – Cariche associative: Incompatibilità

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di PROVVEDO – Formazione Mirata. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa. Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili. I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

Art. 42 – Soggetti non associati

Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso PROVVEDO – Formazione Mirata, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a

favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.

Art. 43 – Cariche associative: Dimissioni – Decadenza – Revoca

La cessazione dalle cariche avviene per dimissioni, decadenza o revoca. Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all'organo di appartenenza e sono efficaci immediatamente. La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell'intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di cessazione di qualsiasi altra carica elettiva singola, l'organo competente per la sua sostituzione deve riunirsi entro giorni novanta dalla cessazione. In caso di cessazione di qualsiasi altra carica di un componente di un organo collegiale per il quale non sia prevista la graduatoria, l'elezione avviene nella prima riunione utile. L'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli, è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga ai principi generali del presente Statuto; le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio. In caso di cessazione o di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente Vicario ove istituito o il Vice Presidente, provvede alla convocazione del relativo organo collegiale per la nomina del nuovo Presidente, che deve tenersi entro novanta giorni per il livello nazionale e quarantacinque giorni per gli altri livelli. I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell'organismo da cui sono stati assenti. Il giustificato motivo viene valutato dal Collegio dei Probiviri di competenza.

Art. 44 – Responsabilità e commissariamento

Nell'ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in capo all'organo che ha assunto la deliberazione. Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:

- a) compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- b) violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari.

Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale.

Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni. Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare. Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato, fatta eccezione per i Consiglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.

Il Commissario:

- a) provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata;
- b) procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell'organo competente per la nomina delle cariche decadute.

Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti che si deve pronunciare entro e non oltre centoottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.

Art. 45 – Sospensione Cautelare

Devono essere sospesi gli Associati che commettono gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell'immagine dell'Associazione.

La sospensione è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di gravi indizi delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo. La sospensione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti. Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione. Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare. Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, può fare ricorso cautelare al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il provvedimento di convalida non sospende il procedimento di merito. Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti, le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 46 – Procedimento Disciplinare

Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell'attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato. L'esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia. La remissione dell'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare. Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento. La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione. Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.

Art. 47 – Sanzioni disciplinari e accessorie

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- b) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
- c) l'esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione. La sanzione dell'esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Regionale dei Probiviri che ritenga irrogabile la sanzione dell'esclusione, trasmette il fascicolo al Collegio Nazionale che lo trattiene per la decisione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati. La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), Comma 1 del presente articolo, comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L'Associato sospeso, per il periodo della sospensione, perde tutti i diritti di cui al presente Statuto, Codici e Regolamenti in esso richiamati; permangono tutti i doveri in capo agli Associati.

Art. 47 bis – Effetti della sospensione

In tutti i casi di sospensione previsti dallo Statuto, trovano applicazione gli effetti di cui negli articoli specificati.

TITOLO IX - (Norme Finali)

Art. 48 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

Art. 49 Norme deontologiche

La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

Art. 50 Tutela dei Marchi

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo PROVEDO – Formazione Mirata, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale. Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza che sono e rimangono di proprietà di PROVEDO. Il marchio è tutelato dalle disposizioni del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo PROVEDO approvato dal Congresso. I timbri vengono ceduti agli associati in comodato d'uso e debbono essere restituiti, unitamente agli attestati di iscrizione, qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l'iscrizione all'Associazione.

Art. 51 Norme Transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore fin dalla sottoscrizione con i primi soci e nel momento dell'atto costitutivo. Gli attuali Associati onorari assumono la qualità di "Benemeriti". Le cariche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate automaticamente sino al 31 dicembre 2022 e devono essere rinnovate entro i termini statutari al fine di parificare tutti gli incarichi in scadenza; la presente norma entra in vigore alla data dell'approvazione dello Statuto.

Art. 52 Iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 53 Rinvio del Codice Civile e alla Normativa di settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 54 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Li, Sant'Egidio alla Vibrata 26.07.2021

Art.20 – Rinvio al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art.21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.


A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Lì, Sant'Egidio alla Vibrata 26.07.2021


- Il Presidente ESPOSITO LUCA



- Il Vice Presidente PETTINARO ANDREA




- Il Segretario IACHINI TATIANA




- DI MICHELE MARCO



- MALONI ARGIA



- MUSCELLI MAICA



- DI PAOLO GIADA



